



TESTO UNICO CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 74

Applicazione alle macchine agricole di talune disposizioni dei capi II e III

Le macchine agricole indicate nell'art. 72, comma primo, sono soggette a revisione ai sensi dell'art. 55, commi primo, terzo e quarto. Il certificato per macchina agricola, e' soggetto ad aggiornamento ai sensi dell'art. 56, comma primo. All'intestatario di un certificato per macchina agricola puo' essere rilasciato l'estratto previsto dall'art. 60. L'intestatario di un certificato per macchina agricola e' tenuto a fare la comunicazione di cessazione dalla circolazione prevista dall'art. 61 all'Ispettorato della motorizzazione civile. Per le macchine agricole possono essere rilasciati, ai sensi degli articoli 63 e 64, autorizzazioni per la circolazione di prova e fogli di via che sono disciplinati dalle disposizioni contenute in detti articoli. Il certificato per macchine agricole e' soggetto a sospensione e revoca ai sensi dell'art. 65, in quanto applicabile, o qualora siano venute meno le condizioni per il rilascio previste dall'art. 72, comma secondo. A chiunque viola le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano i due ultimi commi degli articoli 55 e 56. Chiunque viola le disposizioni dei commi quarto e quinto e' punito con le pene stabilite dagli articoli 61, 63 e 64.

Versione in vigore dal 23 giugno 1959 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 gennaio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico circolazione stradale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1959

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-circolazione-stradale/art-74-applicazione-alle-macchine-agricole-di-talune-disposizioni-dei-capi/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it